

Studio Legale
Avv. Antonio Cardile
Avv. Giuseppe Micali
Via San Filippo Bianchi, 54 – 98122 Messina
Via Roma, 3 – 89100 Reggio Calabria
Tel. 090 675242 – Fax 090 674488

ON.LE TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
RICORSO EX ART. 700 C.P.C.

(con richiesta di autorizzazione della notifica ai controinteressati ai sensi dell'art.151 c.p.c.)

Per la sig.ra **ABATE DOMENICA**, nata l'8/7/1965 a Messina e residente in Villafranca Tirrena (ME) Via Strada Privata Santa Rita (Cpl. La Zagara) n. 6 – C.F. BTADNC65L48F158R, rappresentata e difesa per procura allegata al presente ricorso, congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Giuseppe Micali (C.F.: MCL GPP 59M30 F158R, PEC: giuseppemicali@pec.it) e dall' Avv. Antonio Cardile (C.F.: CRD NTN 68R20 F158C, PEC: avv.antonio.cardile@pec.it), i quali dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria riguardanti il presente procedimento al seguente numero di *fax*: 090/674488 e/o ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata sopra indicati;

RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, C.F. 80185250588;

AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI MESSINA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, C.F. 80005000833

RESISTENTI

E NEI CONFRONTI DI

tutti i docenti inseriti negli elenchi delle G.P.S. (graduatorie provinciali supplenze) e G.I. (graduatorie istituto) relativi al personale docente delle classi di concorso AAAA ed EEEE relativo alla scuola Infanzia e Primaria, Lingua Inglese nella Scuola Secondaria di 1° grado (AB25) e Lingue e Culture Straniere nella Scuola Secondaria



di 2° grado (AB24) validi per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 relativamente all'Ambito Territoriale di Messina.

* * *

PREMESSE

La Prof.ssa Domenica Abate è una insegnante precaria di scuola dell'Infanzia (AAAA), Primaria (EEEE) , Lingua Inglese nella Scuola Secondaria di 1° grado (AB25) e Lingue e Culture Straniere nella Scuola Secondaria di 2° grado (AB24), abilitata all'insegnamento per le suddette classi di concorso a seguito dei giusti percorsi.

In data 10/7/2020 il Ministero dell'Istruzione, ha pubblicato l'Ordinanza Ministeriale (O.M.) n. 60 avente ad oggetto *“Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”*.

L'art. 1 dell'O.M. suindicata prevede che: *“La presente ordinanza disciplina, in prima applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo, tenuto altresì conto di quanto previsto all'articolo 4, commi 6 e 8, della legge 3 maggio 1999, n. 124”*.

L'art. 2 del Decreto dipartimentale n. 858 del 21.07.2020 ha poi fissato il termine di presentazione della domanda di inserimento nel breve lasso temporale corrente dal 22 luglio 2020 al 6 agosto 2020 in modalità esclusivamente telematica.)

(v. <https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-azzolina-firma-l-ordinanza-al-via-le-nuove-graduatorie-provinciali-per-le-supplenze-sistema-completamente-digitalizzato-ora-assegnazione-delle-> (All. n.1)

In virtù delle proprie abilitazioni la ricorrente, a seguito della istituzione delle richiamate nuove graduatorie, ha proposto all'Ufficio Scolastico Territoriale della provincia di Messina regolare domanda di inserimento nelle c.d. Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) e nelle Graduatorie d'Istituto (GI) del personale



docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, secondo le procedure previste dalla richiamata ordinanza ministeriale n. 60 del 10/7/2020.

La ricorrente, pertanto, ha provveduto ad inserire - per le valutazioni dei punteggi previsti dai relativi allegati A/1 ed A/3 per le GPS ed A/4 per G.I. di cui all'O.M. citata - le dichiarazioni personali e tutti i titoli di accesso, accademici-professionali-culturali e di servizio, prestati ed in possesso fino all'a. s. 2019/2020 ed ha presentato la domanda di inserimento in data 05.08.2020 utilizzando il sistema informatico ministeriale denominato istanze on line (POLIS). (All. n. 2)

In particolare ha presentato domanda per l'inserimento nelle graduatorie di **prima fascia GPS** per le seguenti classi di concorso:

- Scuola dell'infanzia (AAAA);
- Scuola Primaria (EEEE);
- Lingua Inglese nella Scuola Secondaria di 1° grado (AB25)
- Lingue e Culture Straniere nella Scuola Secondaria di 2° grado (AB24)

nonché domanda per l'ulteriore inserimento nelle correlate **G.I.** (graduatorie d'istituto) **di 2° Fascia** delle scuole della provincia, per le medesime suddette classi di concorso.

In seguito ad un controllo effettuato su istanze on line, la ricorrente si avvedeva che risultavano erroneamente caricati e registrati sul sistema informatico solamente i servizi prestati nell'ultimo quinquennio 2015/2020 ovvero non risultavano ulteriori titoli di servizio ed altro e provvedeva ad integrare / riproporre la relativa domanda, completa di tutti i dati e titoli in suo possesso.

L'Amministrazione scolastica, dopo il previsto controllo, attribuiva però alla ricorrente un punteggio inferiore a quello spettante (a causa della mancata valutazione del titolo culturale di cui *infra*), senza inserire il suo nominativo nelle Graduatorie d'Istituto delle scuole di 1° e 2° grado ed inserendolo invece per la scuola primaria e dell'infanzia. (All. n. 3)

Pertanto la ricorrente, al fine di ottenere l'attribuzione del punteggio mancante, in data 27/9/2020 proponeva rituale reclamo avverso le graduatorie di proprio interesse, evidenziando sia la mancata valutazione, come titolo culturale, della certificazione linguistica "C2", sia il mancato inserimento del proprio nominativo



nell'elenco delle 20 scuole dalla stessa richieste ai fini dell'inserimento in G.I. per quanto attiene le istituzioni scolastiche di 1° e 2° grado. (All. n. 4)

Il reclamo proposto non aveva esito positivo, per cui alla ricorrente non resta altra via che quella di proporre ricorso giurisdizionale al fine di veder tutelati i propri diritti e per ottenere la corretta mancata valutazione del punteggio spettante.

Attualmente - infatti - la Prof.ssa Abate risulta inserita, nelle relative classi di concorso (C.d.C.) – graduatoria GPS - alle sottototate posizioni:

- Scuola dell'infanzia (AAAA) **posizione n. 109 con punti 133**; (All.n. 5)
- Scuola Primaria (EEEE) **posizione n. 58 con punti 136** ; (All. n.6)
- Lingua Inglese nella Scuola Secondaria di I grado (AB25) **posizione n. 14 con punti 130**; (All. n. 7)
- Lingue e Culture Straniere nella Scuola Secondari di II grado (AB24) **posizione n. 4 con punti 206**; (All. n. 8)

In favore della ricorrente deve però essere valutato il titolo culturale costituito dalla certificazione linguistica "C2", che comporterebbe un incremento di ulteriori 6 punti in più in tutte le C.d.C. di cui in domanda, che la collocherebbero nella graduatoria GPS alle posizioni numero:

- **Posizione n. 101 con punti 139** Scuola dell'infanzia (AAAA);
- **Posizione n. 51 con punti 142** Scuola Primaria (EEEE);
- **Posizione n. 13 con punti 136** Lingua Inglese nella Scuola Secondaria di I grado (AB25);
- **Posizione n. 3 con punti 212** Lingue e Culture Straniere nella Scuola Secondaria di II grado (**AB24**).

L'Amministrazione, peraltro, ha errato anche nel predisporre le graduatorie di Istituto: infatti, per quanto attiene le scuole primarie e dell'infanzia indicate in domanda dalla ricorrente, è stato attribuito un punteggio inferiore di sei punti rispetto a quello spettante (analogamente a quanto avvenuto per le GPS), mentre per quanto attiene le scuole secondarie di I e II grado il nominativo della ricorrente (con il relativo punteggio) non è stato addirittura neanche abbinato alle scuole richieste.



L'erronea attribuzione del punteggio da parte dell'Amministrazione scolastica, ha comportato - per l'a.s. in corso - oltre alla mancata "chiamata" da parte delle 20 istituzioni scolastiche delle G.I., anche la mancata attribuzione del contratto a tempo determinato (attingendo alla GPS) per la C.d.C. AB24 di n. 9 ore presso l'I.I.S. "VERONA TRENTO" di Messina e di ulteriori n. 9 ore presso l'I.I.S. "MINUTOLI" di Messina, in quanto esse sono state assegnate ad altra docente che vantava in graduatoria punti 210, mentre invece avrebbero dovuto essere attribuite di diritto alla Prof. Abate con punti 212.

Per come già detto, essendo falliti i tentativi di risolvere ogni questione in via stragiudiziale, si è costretti a rivolgersi a codesto On. Tribunale per i seguenti

MOTIVI

Sul fumus boni iuris

ERRATA VALUTAZIONE DEI PUNTEGGI SPETTANTI AI SENSI DELLE TABELLE TITOLI "A/1 TABELLA DEI TITOLI VALUTABILI PER LE GRADUATORIE PROVINCIALI DI I° FASCIA PER LE SUPPLENZE DEL PERSONALE DOCENTE NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA SU POSTO COMUNE" ED "A/3 TABELLA DEI TITOLI VALUTABILI PER LE GRADUATORIE PROVINCIALI DI I FASCIA PER LE SUPPLENZE DEL PERSONALE DOCENTE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO" - ALLEGATO ALL'O.M. n. 60 del 10/7/2020 - PESSIMO FUNZIONAMENTO DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA PER LE GRADUATORIA GPS E G.I. - ECCESSO DI POTERE - CATTIVO USO DEL POTERE

1. Si premette che le allegate tabelle A/1 ed A/3, allegate all'O.M. n.60/2020 hanno validità, per come disposto all'art.11 comma 3 dell'O.M. 60/2020 sia per le GPS che per le G.I.
2. Nelle richiamate tabelle, con la lettera "A" si elencano tutti i titoli di accesso alla graduatoria e relativo punteggio, **alla lettera "B" si elencano invece tutti i "punteggi per i titoli accademici, professionali e culturali ulteriori rispetto al titolo di accesso"** mentre alla lettera "C" si elencano tutti i titoli di servizio.
3. Nel caso di specie, i punti **"B.21" della tabella A/1 e "B.14" della tabella A/3 e A/4 attribuiscono** alle *"certificazioni linguistiche di livello almeno B2 in lingua*



straniera conseguite ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 3 aprile 2012 ed esclusivamente presso gli Enti ricompresi nell'elenco degli Enti certificatori riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione ai sensi del predetto decreto, per ciascun titolo (è valutato un solo titolo per ciascuna lingua straniera)” il punteggio di:

a. B2 Punti 3

b. C1 Punti 4

c. C2 Punti 6

- 4.** La ricorrente, proprio a seguito di tali indicazioni, ed essendo **in possesso della certificazione linguistica di livello C2 n. 500/3655/5 IT-0041491** rilasciata da ESB English Speaking Board (International) Ltd, Ente certificato dal MIUR, ne dichiarava il possesso chiedendone l'attribuzione dei corrispondenti 6 punti da attribuire in tutte le classi di concorso (v. <https://www.miur.gov.it/enti-certificatori-lingue-straniere>) (All. n. 9 e 10)
- 5.** Orbene, l'Ambito Territoriale di Messina, in spregio alla richiamata norma ed ai suoi relativi allegati, non ha riconosciuto tale punteggio nemmeno dopo il reclamo di cui all'allegato n.4.
- 6.** Il punteggio derivante dal titolo suddetto, in misura di 6 punti, è da attribuirsi quale altro titolo culturale su tutte le classi di concorso: Infanzia (AAAA), Primaria (EEEE), Lingua Inglese nella Scuola Secondaria di I grado (AB25) ed Lingue e Culture Straniere nella Scuola Secondaria di II grado (**AB24**): è innegabile, pertanto, che la ricorrente possieda i requisiti richiesti dalle Tabelle del Ministero dell'Istruzione allegate al D.M.60/2020 e che essi le vadano riconosciuti “ad incrocio”, su tutte le classi di concorso e per entrambe graduatorie (GPS e GI).
- 7.** In base all'ulteriore punteggio, la Prof.ssa Abate con pt. **212** nella G.P.S. - C.d.C. Lingue e Culture Straniere nella Scuola Secondaria di II grado (**AB24**) avrebbe occupato la terza posizione e non la quarta per gli incarichi a TD, conferiti dal DS della Scuola Polo I.I.S. "MINUTOLI" di Messina, su delega dell'AT di Messina, ed avrebbe quindi potuto scegliere una destinazione più “comoda” e/o un maggior numero di ore per l'anno scolastico in corso. Inoltre l'erroneo punteggio



attualmente attribuito comporta per la stessa la conseguenza che non potrà ottenere la corretta (o più gradita) sede in caso di successiva assunzione a tempo determinato a Messina od in provincia, in quanto sarà sempre scavalcata da altri docenti che la precederebbero ingiustamente nella scelta delle stesse.

8. Peraltro del tutto illogico, irragionevole ed illegittimo, per come sopra evidenziato, è il diniego opposto alla richiesta della ricorrente, che deve ritenersi anche in contrasto con i principi di correttezza e buona fede.

Difatti, è ben noto ormai, che anche in materia di pubblico impiego, il datore di lavoro pubblico nella gestione del rapporto di lavoro agisce con le prerogative ed i poteri del datore di lavoro privato.

Si sottopone inoltre all'attenzione del giudice la circostanza che il Ministero dell'istruzione ha innovato totalmente il sistema di aggiornamento/inserimento delle Graduatorie d'Istituto con la nuova e contestuale istituzione delle Graduatorie Provinciali Supplenze (GPS) e Graduatorie d'Istituto (G.I.) di cui alla più volte citata Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10.07.2020.

Si precisa che il ministero non si è limitato a questa modifica delle tipologie delle graduatorie, ma ha innovato anche il sistema di presentazione delle domande, che precedentemente avveniva in modalità cartacea a mezzo raccomandata postale A/R indirizzata alla scuola polo dell'A.T. provinciale d'interesse, utilizzando i vari modelli predisposti dal Ministero dell'Istruzione.

Difatti se facciamo un confronto con il precedente aggiornamento disciplinato dal D.M.374/2017 notiamo le seguenti differenze:

1. in precedenza era stato concesso un lasso temporale più ampio (dall'1 giugno al 24 giugno 2017) per la presentazione della domanda, mentre per l'attuale aggiornamento (dal 22 luglio al 6 agosto 2020) sono stati previsti solamente 15 gg.;
2. il precedente sistema prevedeva la pubblicazione delle graduatorie provvisorie concedendo la possibilità al docente di poter chiedere la rettifica del punteggio in caso di errori, mentre l'attuale sistema ha previsto la pubblicazione delle graduatorie definitive.

Si sottolinea che il sistema delle graduatorie provinciali per le supplenze e graduatorie d'istituto deve gestire complessivamente circa 200.000 docenti per



coprire i posti rimasti vacanti dopo le immissioni in ruolo. Pertanto, si tratta di una procedura complessa e articolata che non è stata adeguatamente gestita dagli organi competenti.

Sono sotto gli occhi di tutti i macroscopici errori tutt'ora esistenti nelle graduatorie provinciali e d'istituto di tutti gli ambiti territoriali d'Italia, dal nord al sud, dove troviamo migliaia di docenti che si sono visti decurtare il punteggio relativo al servizio, al titolo di abilitazione o addirittura con punteggio zero.

Fin dal primo giorno ovvero dal 24 luglio, giorno di apertura della finestra temporale sul portale Istanze Online, si sono susseguiti continui errori, bug di sistema e incertezze.

Si veda a mero titolo esemplificativo:

<https://noipa.mef.gov.it/web/mypa/-/problemi-di-accesso-all-area-privata>

https://noipa.mef.gov.it/web/mypa/-/risoluzione-problemi-di-accesso-all-area-privata?redirect=https%3A%2F%2Fnoipa.mef.gov.it%2Fweb%2Fmypa%2Farchivio-in-primopiano%3Bjsessionid%3DB57654D978A0AA1091472AD76E2A4692.2-1%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_U7wB7HhofwvD%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D3%26_101_INSTANCE_U7wB7HhofwvD_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_U7wB7HhofwvD_keywords%3D%26_101_INSTANCE_U7wB7HhofwvD_delta%3D20%26p_r_p_564233524_resetCur%3Dfalse%26_101_INSTANCE_U7wB7HhofwvD_cur%3D3%26_101_INSTANCE_U7wB7HhofwvD_andOperator%3Dtrue

<https://www.miuristruzione.it/17308-istanze-online-non-funziona-problemi-inviandomanda-graduatorie-2020/>

<https://www.tecnicaldellascuola.it/graduatorie-provinciali-niente-proroga-per-adesso-oltre-500-mila-domande-gia-inoltrate#:~:text=domande%20gi%C3%A0%20inoltrate-,Graduatorie%20provinciali%2C%20niente%20proroga%20per%20adesso%3A%20oltre,500%20mila%20domande%20gi%C3%A0%20inoltrate&text=Numeri%20elevati%20di%20partecipazione%20per,%2C%20per%20adesso%2C%20niente%20proroga.>



<https://www.orizzontescuola.it/graduatorie-provinciali-fratelli-ditalia-chiede-proroga-di-15-giorni-azzolina-dimostri-di-essere-a-fianco-dei-docenti/>

https://www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2020/08/03/anief-prorogare-termini-per-domande-graduatorie-provinciali-supplenti_lrkho8K2iUm8j5oAmEJFHO.html

<https://www.scuolainforma.it/2020/07/29/graduatorie-provinciali-istanze-online-in-crash-si-punta-alla-proroga-news-29-7.html>

<https://www.tecnicadellascuola.it/istanze-online-del-mi-in-tilt-sindacati-territoriali-bloccati-e-infuriati>

<https://www.optimagazine.com/2020/07/28/il-sito-istanze-online-non-funziona-oggi-28-luglio-problemi-invio-domanda-supplenze/1887993>

I disservizi peraltro sono stati aggravati dalla ristrettezza dell'arco temporale (solo 15 giorni) concesso agli aspiranti insegnanti per inviare la relativa domanda, inserire tutti i servizi (non già presenti nel sistema), i titoli di accesso ed i titoli accademici, professionali e culturali e "sperare" nella buona sorte affinché che tutto risultasse caricato correttamente dal sistema informatico.

Basti pensare a quei docenti precari storici con 20/30 anni di servizio svolto anche in maniera frazionata e/o con contratti giornalieri e la mole dei titoli in loro possesso ed a come fosse difficile, complicato, oneroso e lungo il tempo occorrente al loro inserimento, con l'utilizzo dei modesti (*rectius* inadeguati) canali telematici in uso al neonato Ministero dell'Istruzione.

Oltre agli errori e *bug* non risolti, tra gli inconvenienti più comuni che gli interessati hanno riscontrato vi è stata la difficoltà di accesso alla piattaforma in alcuni momenti della giornata, verosimilmente dovuta a ondate di sovraffollamento all'interno del portale stesso.

Un altro problema certamente più grave e molto diffuso, inoltre, ha riguardato il PDF di riepilogo della domanda che più volte è risultato incompleto o erroneo come nel caso in specie. La ricorrente ha dovuto annullare la domanda più volte e rinviarla finché il PDF risultava o sembrava essere corretto. Pertanto l'invio della domanda digitalizzata si è rilevato una vera e propria odissea.

Senza contare le incertezze circa il servizio specifico e aspecifico da dichiarare. In seguito, ed anche a procedura chiusa - sono state riscontrate anche modifiche



(generate in automatico dal sistema) all'interno della domanda di cui i docenti non venivano a conoscenza, che denotano ulteriormente come la procedura sia stata modificata di continuo per cercare di risolvere i numerosi problemi riscontrati e che, in realtà, non hanno fatto altro che generare ulteriore caos all'interno del sistema informatico.

Molti sindacati, viste le anomalie evidenziate, hanno chiesto al Ministero dell'istruzione una proroga del termine di presentazione della domanda, ma la richiesta è rimasta, purtroppo, inascoltata.

La nuova procedura, interamente digitalizzata, che doveva facilitare la presentazione delle domande, è stata quindi un vero fallimento: **il Ministero dell'Istruzione ha adottato la piattaforma Istanze Online (con una procedura non testata) che si è rilevata piena di falle.**

A denunciare il malfunzionamento del nuovo sistema tutte le sigle sindacali e tra i quali, Marcello Pacifico, segretario nazionale del sindacato rappresentativo ANIEF e Rino Di Meglio, coordinatore nazionale della Gilda insegnanti, che hanno evidenziato quanto segue: *“Graduatorie provinciali per le supplenze, è corsa contro il tempo per un mezzo milione di precari. Lo denuncia Anief, chiedendo la proroga e rilancia i ricorsi per esclusi e contro tabella di valutazione dei titoli. La scadenza, fissata dal ministero dell'Istruzione per giovedì 6 agosto, crea molti timori, perché tanti precari rischiano di non fare in tempo a presentare la domanda per l'inserimento nei nuovi elenchi digitalizzati delle graduatorie provinciali: i rallentamenti e blocchi continui del sistema telematico Istanze On Line non hanno infatti permesso di potersi inserire nelle nuove liste di attesa” e “La piattaforma telematica è andata in tilt, il numero verde è collassato, ci sono errori a iosa e nervi a fior di pelle: l'informatizzazione delle graduatorie provinciali per le supplenze si sta rivelando un flop sulla pelle, ancora una volta, dei docenti precari. Il sito sta implodendo a causa del sovraccarico di utenti perché, oltre alle operazioni relative alle graduatorie provinciali, su Istanze Online è in corso anche la presentazione delle istanze per le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie”.*

In buona sostanza si è verificato, anche per l'invio delle domande di conferimento di incarichi da GPS e da GI, un disservizio analogo a quello che si è verificato nel 2016 e nel 2017 per l'invio delle domande previste per le immissioni in ruolo (nelle 101



province italiane) ai sensi della Legge n. 107/2015, con le notorie deficienze dell'algoritmo ministeriale (i cui criteri di elaborazione informatica non sono mai stati resi note, disattendo anche un'ordinanza del TAR Lazio al riguardo) e con la elaborazione di graduatorie del tutte sballate.

**SUL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
EX ART. 97 COST. – SUL PRINCIPIO DI EFFICIENZA DELL'ATTIVITA'
AMMINISTRATIVA A SERVIZIO DEI CITTADINI**

L'art. 97, comma 1, della Costituzione, sotto la rubrica: "La Pubblica Amministrazione", recita: "*I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione*". La norma (ri)afferma, dunque, un principio fondamentale – sorto con la nascita degli stati democratici e presente in tutti gli ordinamenti moderni - che concepisce l'amministrazione pubblica come soggetto che deve perseguire, esclusivamente e nel modo migliore, gli interessi dei cittadini; donde la facoltà loro riconosciuta di agire contro di essa qualora i suoi atti risultino contrari a loro situazioni soggettive. Il principio del "buon andamento" della Pubblica Amministrazione – talora espresso, più semplicemente, come principio di "buona amministrazione" – tradizionalmente impone che l'attività amministrativa pubblica si svolga, in primo luogo, nel rispetto della legge. Tuttavia, considerando che per il soddisfacimento degli interessi pubblici la Pubblica Amministrazione deve seguire anche regole di condotta non giuridiche, occorre che queste assicurino che la sua azione si svolga con prontezza, semplicità, speditezza, economicità ed adeguatezza. Taluno identifica queste caratteristiche dell'azione amministrativa nel principio di efficienza: il "buon andamento" è, dunque, una sintesi del principio di legalità e di quelli di efficacia ed economicità. Come s'è detto, l'art. 97 della Costituzione evoca, congiuntamente, i principi del "buon andamento" e dell'imparzialità dell'amministrazione. L'imparzialità impone che ogni autorità pubblica, nell'esercizio delle attività amministrative, consideri in modo oggettivo i vari interessi pubblici e privati che è chiamata a valutare. In altre parole l'amministrazione, nell'esercizio delle proprie funzioni, non deve discriminare la posizione dei soggetti, in questo caso i docenti precari, parte debole che necessita di adeguate tutele.



Nella fattispecie il Ministero ha violato il principio dell'efficienza dell'attività amministrativa in quanto non ha fornito all'istante gli strumenti adeguati per presentare in modo semplice e sicuro la domanda di inserimento / aggiornamento nelle graduatorie d'istituto e GPS 2020/2022.

La ricorrente, pur avendo seguito tutte le istruzioni impartite per l'inoltro della domanda, con tutte le difficoltà riscontrate ed i malfunzionamenti sopra menzionati, si è vista attribuire un punteggio inferiore rispetto a quello spettante, addirittura in misura inferiore a quello precedentemente valutato e convalidato dall'Amministrazione scolastica nel precedente aggiornamento.

Si soggiunge che l'approvazione della graduatoria è, ad un tempo, provvedimento terminale del procedimento concorsuale e atto negoziale di individuazione del contraente, da essa discendendo, per il partecipante collocatosi in posizione utile, il diritto all'assunzione e, per l'Amministrazione che ha indetto il concorso, l'obbligo correlato (quest'ultimo soggetto al regime di cui all'art. 1218 c.c.) sicché, in caso di ritardata assunzione, spetta al vincitore del concorso il risarcimento del danno.

Quanto al risarcimento del danno patrimoniale, esso va valutato sotto il profilo del mancato guadagno di cui all'art. 1223 c.c. e tenendo conto del pregiudizio patrimoniale che il lavoratore non assunto ha risentito per tutto il periodo di inosservanza dell'obbligo di costituire il rapporto di lavoro.

Tale danno, per la cui concreta liquidazione, si fa riserva di instaurare apposito giudizio di merito, andrà anche commisurato alla retribuzioni che la ricorrente non ha percepito dal momento in cui avrebbe dovuto, sulla base della corretta graduatoria, assumere l'incarico di docente a lei spettante.

Si fa altresì riserva di chiedere, non solo il risarcimento dei danni derivanti da lucro cessante, ma anche di quelli derivanti dalla sofferenza psicologica (c.d. danno esistenziale) patita, dei danni morali e comunque di ogni altra tipologia di danno patita.

Allo stato, in via cautelare, si chiede di dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento del corretto punteggio nella GPS e G.I. per la Provincia di Messina per gli a.s. 2020/2021 e 2021/2022 al fine di evitare che la stessa subisca ulteriori ed irreparabili pregiudizi.



Sul periculum in mora

L'errata attribuzione del punteggio ha impedito alla ricorrente l'assegnazione dell'incarico per 18 ore (cattedra completa su due spezzoni), assegnato erroneamente ad altra collega, nonché l'impossibilità di poter essere chiamata da G.I. sulle ulteriori cattedre (anche intere, sino al 31/08) nelle 20 istituzioni scolastiche di I e II grado dalla stessa prescelte. Va evitato, quindi, che ciò si ripeta anche per l'a.s. 2021/2022 e la proposizione del solo giudizio di merito (con i correlati lunghi tempi di definizione) vanificherebbe del tutto le finalità della norma (considerata la validità biennale delle graduatorie in questione).

La durata media di un giudizio di merito, infatti, rende altamente probabile che lo stesso verrebbe definito quando la validità delle graduatorie sarebbe già spirata, derivandone da ciò l'esistenza di un pregiudizio imminente ed irreparabile che giustifica la domanda di provvedimento d'urgenza *ex art. 700 c.p.c.*

Si soggiunge altresì che, oltre a consentire alla ricorrente di poter fruire di importanti *chance* lavorative, che le sono state ingiustamente precluse, l'adozione della misura cautelare *infra* richiesta è altresì necessaria in quanto, in caso di mancato riconoscimento dell'ulteriore punteggio derivante dal titolo culturale di cui sopra, la stessa non potrebbe validamente dichiarare il possesso dello stesso anche in futuro (in quanto non le sarebbe automaticamente riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione) per tutti gli aggiornamenti che dovranno essere effettuati nel corso della sua carriera.

Va anche considerato l'Ambito Territoriale di Messina ha recentemente pubblicato ulteriori convocazioni fissate per il 18.12 e 29.12.

(v. <https://www.ainis.edu.it/index.php/170-scuola-polo/1224-convocazione-telematica-da-gae-posti-sostegno-scuola-infanzia>

<https://www.ainis.edu.it/index.php/170-scuola-polo/1225-convocazione-telematica-da-gps-primaria-prima-fascia-posti-comuni-e-sostegno>

<https://www.ainis.edu.it/index.php/170-scuola-polo/1226-convocazione-telematica-da-gps-scuola-primaria-lingua-inglese-2>



<https://www.ainis.edu.it/index.php/170-scuola-polo/1228-integrazione-avvisi-convocazione-telematica-scuola-primaria-posti-sostegno-comuni-e-inglese>

<https://www.ainis.edu.it/index.php/170-scuola-polo/1223-esiti-convocazione-dagae-15-12-2020>)

e che dall'inizio del corrente ha già disposto l'attribuzione di cattedre a colleghi non aventi titolo e che, in caso di mancato accoglimento della misura cautelare, la ricorrente sarebbe esclusa dalla possibilità di concrete *chance* lavorative derivanti dal corretto inserimento nelle GI a partire dall'1/1/2021 (data in cui i singoli istituti scolastici inizieranno ad assumere docenti per far fronte alle esigenze che si manifesteranno ed anche per colmare le lacune di organico ancora in essere).

Il pregiudizio imminente subito dalla ricorrente è peraltro "irreparabile", atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero su interessi meramente patrimoniali, ma andrebbero ad intaccare la stessa sfera dei diritti personali (come tali insuscettibili di reintegrazione *ex post*). Evidente è dunque la sussistenza di un pericolo non risarcibile.

Il mancato riconoscimento del corretto punteggio ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di cui sopra, non consentirà l'inserimento nella scuola in occasione delle ulteriori convocazioni in occasione dell'avvio dell'anno scolastico 2021/2022 e si risolverà in una perdita di professionalità e di *chance*.

Orbene, è indubbio che ogni ritardo nel riconoscere il diritto al corretto punteggio della ricorrente comporterà un danno che non è riparabile con i normali mezzi di ristoro patrimoniale apprestati dal nostro ordinamento in quanto non si tratta solo di una questione economica ma anche di una situazione complessiva che involge aspetti di carattere sociale e relazionale. L'irreversibilità del pregiudizio è insita nella natura stessa della situazione dedotta in giudizio, senza necessità di particolari prove che ne concludano la sussistenza e l'attualità, dato che la tutela cautelare mira non solo a scongiurare un pericolo contingente ma anche a prevenire l'insorgenza dei pregiudizi che possano verificarsi in ragione dei tempi di giustizia.



Il protrarsi dell'errata attribuzione del punteggio compromette quindi significativamente la sfera dei rapporti lavorativi, oltre che la stabilità personale e familiare della ricorrente.

Per quanto sopra esposto e con riserva di ulteriori deduzioni, si confida nell'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'On.le Tribunale adito, *contrariis reiectis*, previa fissazione di udienza *ad hoc* per la comparizione delle parti, accertata la sussistenza ai sensi dell'art. 700 c.p.c. del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*:

- 1) Accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento ed alla valutazione, nelle GPS e G.I. attualmente in vigore (per il biennio 2020/2022) di ulteriori punti 6 nella classe di concorso Scuola dell'infanzia (AAAA) (per un totale complessivo di punti 139), con ogni conseguenza di legge;
- 2) Accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento ed alla valutazione, nelle GPS e G.I. attualmente in vigore (per il biennio 2020/2022) di ulteriori punti 6 nella classe di concorso della Scuola Primaria (EEEE) (per un totale complessivo di punti 142), con ogni conseguenza di legge;
- 3) Accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento ed alla valutazione, nelle GPS e G.I. attualmente in vigore (per il biennio 2020/2022) di ulteriori punti 6 nella classe di concorso Lingua Inglese nella Scuola Secondaria di I grado (AB25) (per un totale complessivo di punti 136), con ogni conseguenza di legge;
- 4) Accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento ed alla valutazione, nelle GPS e G.I. attualmente in vigore (per il biennio 2020/2022) di ulteriori punti 6 nella classe di concorso Lingue e Culture Straniere nella Scuola Secondaria di II grado (per un totale complessivo di punti 201), con ogni conseguenza di legge;
- 5) Ordinare all'Ambito Territoriale di Messina di rettificare le posizioni in graduatoria della ricorrente per le classi di concorso Scuola dell'infanzia (AAAA), Scuola Primaria (EEEE), Lingua Inglese nella Scuola Secondaria di I grado (AB25) e Lingue e Culture Straniere nella Scuola Secondaria di II grado (AB24) con i punteggi rettificati di punti **139 (AAAA) – 142 (EEEE) – 136 (A024) – 212 (A025)**, con ogni conseguenza di legge;



- 6) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere inserita, con il punteggio di cui sopra, anche nelle graduatorie di istituto di tutte istituzioni scolastiche di I e II grado indicate nella domanda di cui narrativa e per l'effetto ordinare all'amministrazione di provvedere in tal senso;
- 7) Emettere ogni altro provvedimento necessario o utile alla cessazione del pregiudizio lamentato;
- 8) Con vittoria di spese e compensi, di cui si **chiede la distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c.** in favore dei sottoscritti procuratori antistatari, i quali dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.

Si producono i seguenti documenti:

1. Ordinanza M.I. n. 60/2020;
2. Allegati A/1, A/3 ed A/4 all'O.M. 60/2020
3. Graduatoria GPS Provincia di Messina;
4. Reclamo avverso le graduatorie;
5. Graduatoria GPS Scuola dell'Infanzia (AAAA);
6. Graduatoria Scuola Primaria (EEEE);
7. Graduatoria GPS Lingua Inglese nella Scuola Secondaria di 1° grado (AB25);
8. Graduatoria GPS Lingue e Culture Straniere nella Scuola Secondaria di 2° grado (AB24);
9. Certificazione linguistica C2 rilasciata da ESB;
10. Elenco Enti certificati dal M.I.U.R.;
11. Dichiarazione reddituale.

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA
NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI (EX ART. 151 C.P.C.)**

I sottoscritti procuratori ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, poiché il presente ricorso andrebbe notificato a tutti i docenti inseriti negli elenchi delle G.P.S. (Graduatoria Provinciale Supplenze) e delle G.I. (Graduatorie Supplenze) dell'ambito territoriale di Messina validi per l'a.s. 2020/2021 e 2021/2022 per le classi di concorso Infanzia (AAAA), Primaria (EEEE), Lingua Inglese nella Scuola



Secondaria di I° grado (AB25) e Lingue e Culture Straniere nella Scuola Secondaria di II° grado (AB24) potenzialmente contro interessati e considerato che:

- la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'enorme numero dei destinatari e dell'immane difficoltà a reperire i rispettivi indirizzi;
- la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale sarebbe oltremodo onerosa per la ricorrente;
- già l'art. 12 della Legge 21/7/2000 n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;
- numerosi Tribunali (ivi compreso l'On.le Tribunale adito), in fattispecie analoghe, hanno disposto, quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di Amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte e quindi – in applicazione dell'art. 151 c.p.c. – hanno autorizzato parte ricorrente alla notifica ai controinteressati nell'apposita area tematica del sito istituzionale del M.I. e dell'A.T. di interesse http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12, significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, “[...] Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]”;

CHIEDONO

che codesto On.le Tribunale, voglia autorizzare la notifica del ricorso ai docenti controinteressati attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del M.I. dei seguenti dati: a) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data della udienza; b) nome della ricorrente ed indicazione dell'amministrazione intimata; c) sunto dei motivi del ricorso; d) indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come “tutti i docenti inseriti negli elenchi delle G.P.S. (Graduatoria Provinciale Supplenze) e delle G.I. (Graduatorie



Supplenze) dell'ambito territoriale di Messina validi per l'a.s. 2020/2021 e 2021/2022 per le classi di concorso Infanzia (AAAA), Primaria (EEEE), Lingua Inglese nella Scuola Secondaria di I° grado (AB25) e Lingue e Culture Straniere nella Scuola Secondaria di II° grado (AB24); e) testo integrale del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

Ai sensi del T.U. sulle spese di giustizia si dichiara che la presente controversia (vertente in materia di pubblico impiego) ha valore indeterminabile e che la stessa è esente dal versamento del contributo unificato per ragioni reddituali. Al riguardo parte ricorrente dichiara, come da allegato, che il reddito familiare imponibile della stessa ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non è superiore al triplo dell'importo previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 115/2002.

Alla redazione del presente atto ha collaborato, ai fini della pratica forense, la Dott.ssa Gloria Giordano.

Salvo ogni altro diritto od azione.

Messina, 7/12/2020

Avv. Antonio Cardile

Avv. Giuseppe Micali

